



DELIBERA N. 107 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**VISTO** il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [commissariostraordinario@anpal.gov.it](mailto:commissariostraordinario@anpal.gov.it) - PEC: [commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it](mailto:commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it)

**CONSIDERATO** il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso la sanzione di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione del CpI di [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, prevista per il giorno [REDACTED]. Sanzione approvata con [REDACTED] del [REDACTED] - [REDACTED]. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data [REDACTED].

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che a seguito di domanda NASpI presentata dalla ricorrente, il CpI convoca la Sig.ra [REDACTED] per il giorno [REDACTED] per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato. La ricorrente si presenta all'appuntamento, ma l'incontro viene spostato ad altra data causa impegni concomitanti dell'operatrice del CpI. In tale occasione viene comunicato alla Sig.ra [REDACTED] che sarebbe stata ricontattata nei giorni tra il [REDACTED] e il [REDACTED]. Il CpI invia una comunicazione alla ricorrente, convocandola il giorno [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio (in base alla documentazione fatta pervenire dal CpI al Comitato tramite e-mail o tramite sms). La ricorrente non si presenta all'appuntamento. In data [REDACTED] l'ufficio preposto della Regione [REDACTED] invia tramite e-mail alla ricorrente la nota prot. n. [REDACTED] con la quale invita la Sig.ra [REDACTED] a contattare entro il [REDACTED] il CpI di [REDACTED] per giustificare l'assenza all'appuntamento ed evitare così la segnalazione all'INPS dell'inadempienza. La ricorrente non risponde a detta e-mail. In data [REDACTED] lo stesso ufficio invia alla Sig.ra [REDACTED] l'e-mail prot. n. [REDACTED] con la quale le viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione del CpI di [REDACTED] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, prevista per il giorno [REDACTED]. Sanzione approvata con [REDACTED] n. [REDACTED] - Regione [REDACTED]. La ricorrente risponde in pari data a tale e-mail, comunicando di essere attualmente occupata e di non aver riscontrato in precedenza alcuna e-mail riguardante la questione. Il [REDACTED] l'ufficio preposto invia un'altra e-mail alla ricorrente, illustrandole la sua situazione e dandole informazioni sulle modalità di presentazione di un eventuale ricorso al Comitato.

La Sig.ra [REDACTED] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando di essersi presentata il giorno [REDACTED] all'appuntamento fissato dal CpI, ma che in quella occasione l'incontro era stato spostato ad altra data causa impegni concomitanti dell'operatrice del CpI. In tale occasione le era stato detto che sarebbe stata ricontattata nei giorni tra il [REDACTED] e il [REDACTED]. La Sig.ra [REDACTED] afferma che in quel periodo ha dovuto lasciare in assistenza tecnica il suo cellulare poiché presentava dei problemi, e che non possedendo un PC non ha avuto altro modo per poter accedere alla sua casella e-mail. La ricorrente riporta che in data

██████████ ha partecipato ad un colloquio di lavoro presso ██████████ dove ha trovato impiego a partire dal ██████████

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di ██████████ invia documentazione relativa alla corrispondenza intrattenuta con la ricorrente dai competenti uffici regionali in proposito all'inadempienza del ██████████. In merito al ricorso il CpI precisa che l'appuntamento dell'██████████ era stato fissato per la stipula del Patto di Servizio e che un successivo appuntamento, fissato per il ██████████ è stato direttamente giustificato dal CpI, poiché in effetti la Sig.ra ██████████ era in procinto di stipulare un contratto a tempo determinato a partire dal ██████████ (con scadenza ██████████), così come effettivamente risultato dagli applicativi del CpI.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce ammissibile il ricorso avverso la sanzione di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione del CpI di ██████████ per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, prevista per il giorno ██████████ e lo accoglie per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie la convocazione dell'utente effettuata dal CpI con modalità diverse dalla PEC e/o dalla raccomandata A/R, non viene considerata una modalità valida, poiché non idonea a fornire elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta ricezione e conoscenza, da parte dell'utente, della convocazione stessa, così come previsto dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso avverso la sanzione di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione del CpI di ██████████ per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, prevista per il giorno ██████████. Sanzione approvata con ██████████ n. ██████████ del ██████████ – Regione ██████████

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

**Il Presidente f.f.**  
Stefano Raia